



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

C.A.P. 33054
C.F. 83000710307

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409111
Fax. 0431/73288

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO TEMPORANEO

DI EDIFICI COMUNALI

* * * * *

- **approvato con delibera di C.C. n. 100 del 21/12/1994**
- **modificato con delibera di C.C. n. 4 del 09/03/2000**
- **modificato con delibera di C.C. n. 41 del 18/07/2000**

Art. 1

Gli edifici di proprietà comunale possono essere concessi in uso temporaneo a persone fisiche e giuridiche per l'attuazione di attività, iniziative o manifestazioni promosse dai richiedenti alle condizioni e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 2

L'individuazione degli immobili utilizzati ai sensi dell'art. 1 è di competenza della Giunta Comunale.

Art.3

All'atto dell'individuazione degli immobili di cui al precedente art. 2 la Giunta Comunale può indicare per ciascuno di essi l'oggetto delle attività, iniziative o manifestazioni per cui possono essere concessi. L'elenco degli immobili utilizzati sarà reso noto tramite l'affissione all' Albo Pretorio dell'Ente.

Art. 4

La richiesta per l'utilizzo degli immobili individuati dalla Giunta Comunale deve essere presentata al Sindaco, per iscritto in carta libera, ed a firma del legale rappresentante qualora il richiedente sia una persona giuridica, e deve indicare:

- a) l'immobile o la porzione di esso di cui si chiede la concessione;
- b) il giorno e l'orario di utilizzo;
- c) l'attività, l'iniziativa o manifestazione da realizzarsi;
- d) la dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità per danni di ogni tipo che possono arrecarsi a cose o a persone in occasione dello svolgimento dell'attività, iniziativa o manifestazione.

Art. 5

Il soggetto utilizzatore sarà tenuto al pagamento di una quota di compartecipazione nei costi di gestione sulla base di una tariffa oraria.

Art. 6

Le tariffe per l'utilizzazione dell'immobile sono determinate dalla Giunta Comunale in misura tale da garantire la copertura dei costi di gestione nella misura almeno del 36%.

Nella determinazione delle tariffe la Giunta Comunale può discriminare in relazione:

- a) alle dimensioni dell'immobile e delle spese di gestione sopportate dall'Ente in relazione allo stesso;
- b) alla stagione di utilizzo dell'immobile.

Art. 7

(introdotta con delibera C.C. n. 41 /18 /07/ 2000)

L'uso temporaneo degli immobili è concesso:

- gratuitamente alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 6 della Legge Regionale 20.02.1995, n. 12 (disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato);
- applicando il 50% delle tariffe per Enti Pubblici, Enti o Associazioni operanti nel settore sanitario, socio-assistenziale, ambientale, culturale, sportivo, dell'istruzione e formazione, nonché per gruppi politici presenti nel Parlamento Nazionale, in Regione e per liste civiche comunali.

Art. 8

L'istanza tesa alla concessione dell'uso temporaneo di edifici dovrà pervenire con almeno 20 giorni di anticipo sulla data fissata per l'iniziativa, attività o manifestazione programmata, fatta salva la possibilità di derogare a detto termine in presenza di comprovate motivazioni.

La richiesta alla richiesta di cui al comma precedente dovrà essere entro 10 giorni dalla data della sua presentazione al protocollo comunale.

Art. 9

(modificato con delibera C.C. n. 4 /09 /03/ 2000)

Per la concessione dei locali il competente organo comunale, individuato nel Capo Sezione competente per materia dovrà valutare:

- a) l'oggettiva disponibilità dell'edificio;
- b) la non interferenza con le normali attività di istituto dell'Ente locale o di altro ente pubblico che ordinariamente utilizza l'immobile;
- c) la rilevanza sociale dell'iniziativa, attività o manifestazione.

Art.10

L'effettivo utilizzo dell'edificio è subordinato al preventivo versamento presso Tesoreria comunale del corrispettivo dovuto.

Art. 11

Sul consegnatario degli edifici oggetto del presente regolamento, fa capo ogni responsabilità relativamente alla consegna degli stessi agli utilizzatori ed alla verifica dello stato di fatto di detti edifici, tanto all'atto della consegna quanto della riconsegna.